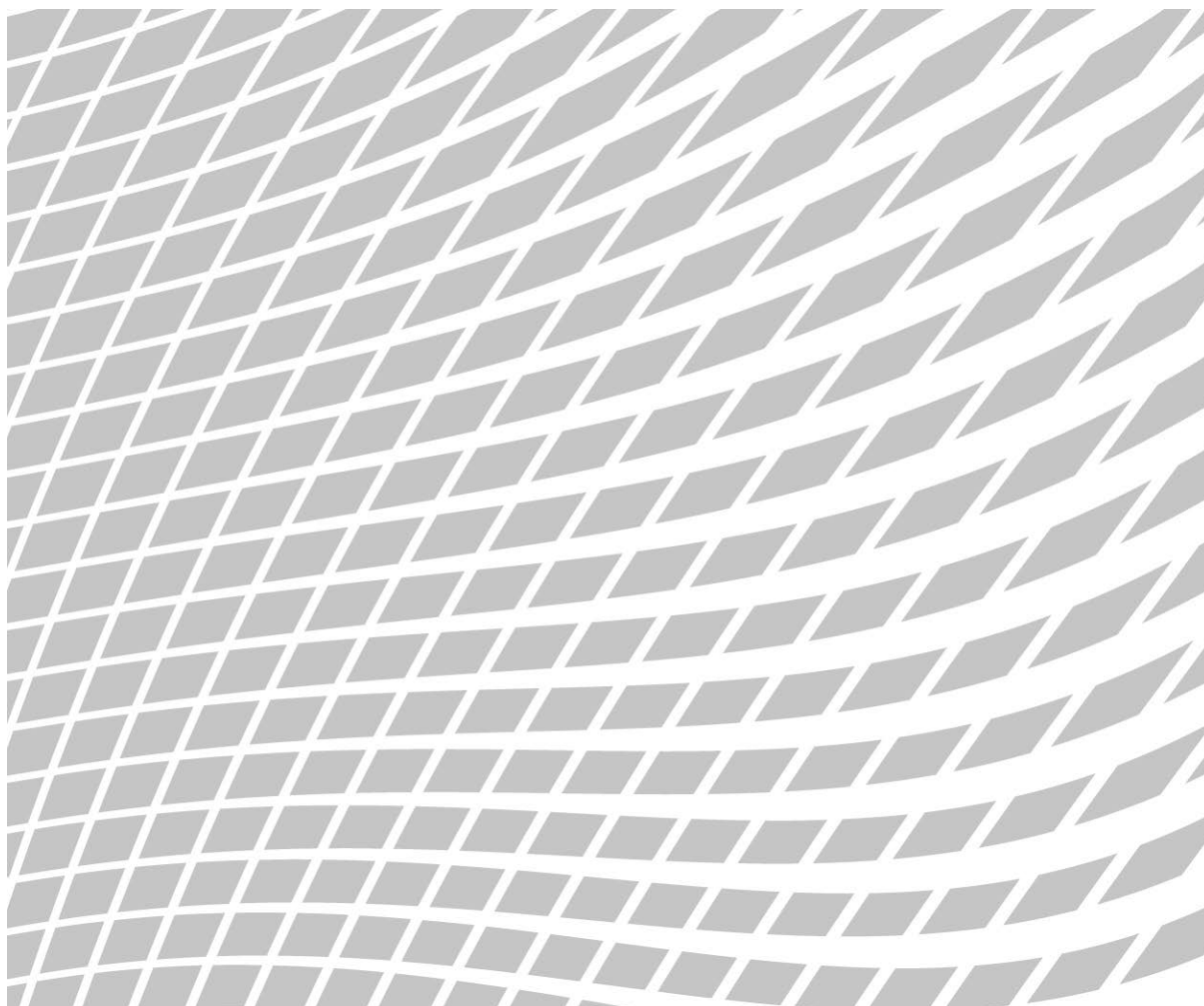


6 dicembre 2016

Circolare 2017/xx «*Outsourcing* - banche e assicurazioni»

Punti chiave



1. La Circolare 2008/7 «*Outsourcing* – banche» viene sottoposta a revisione totale e ora viene applicata alle banche come pure alle imprese di assicurazione.
2. Secondo la prassi finora attuata, per le banche e ora anche per le imprese di assicurazione devono essere in linea di principio adempiute tutte le esigenze sancite dalla circolare anche in caso di *outsourcing* all'interno del gruppo.
3. Per le banche di rilevanza sistemica, ora l'esternalizzazione di servizi critici a banche dello stesso gruppo non è più consentita. Le banche di rilevanza sistemica devono inoltre garantire che l'esternalizzazione non rechi pregiudizio al mantenimento dei servizi critici in caso di insolvenza (imminente). Per questa ragione, ai contratti di outsourcing vengono posti requisiti più stringenti per quanto concerne i servizi critici.
4. Secondo la prassi finora attuata, le banche e ora anche le imprese di assicurazione devono tenere un inventario dei servizi esternalizzati.
5. Le attuali disposizioni della circolare con tenore afferente al diritto in materia di protezione dei dati come pure le esigenze concernenti le informazioni al cliente vengono abrogate al fine di eliminare le ridondanze con la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).
6. Per quanto concerne le esternalizzazioni all'estero, ora viene sancito che l'accesso in Svizzera a tutti i dati necessari per il risanamento, la risoluzione o la liquidazione deve essere possibile in qualsiasi momento.
7. L'allegato che contiene esempi che rientrano o non rientrano nel campo di applicazione della circolare viene stralciato. Gli esempi fondamentali vengono ora addotti direttamente nella circolare.